



PROCEDURA PER OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

1. PREMESSA E PRINCIPALI DEFINIZIONI

1. La presente procedura (la “**Procedura**”) è adottata dal Consiglio di Amministrazione di CATTOLICA POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA (“**CATTOLICA**” o la “**Società**”) in attuazione di quanto previsto dall’art. 2391 bis c.c e in ottemperanza ai principi dettati dal “Regolamento adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – Consob – con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato con delibera n. 17388 del 23 giugno 2010 (il “**Regolamento**”) e precisato nella Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24/09/2010 (la “**Comunicazione**”).
2. La Procedura - approvata in data 26 novembre 2010 previo parere di un apposito Comitato costituito in conformità all’art. 4, comma 3 del Regolamento - entra in vigore il 1° gennaio 2011 ed è pubblicata sul sito www.cattolica-popolare.it, fermo l’obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, anche ai sensi dell’art. 2391-bis del codice civile. Il regime di trasparenza di cui all’art. 5 del Regolamento si applica a partire dal 1° dicembre 2010.
3. Il Consiglio di Amministrazione della Società valuterà periodicamente – ogni volta che ne ravvisi l’opportunità e, comunque, con cadenza almeno annuale – la necessità di apportare modifiche ed integrazioni alla presente Procedura (e ai suoi allegati), tenendo anche conto delle eventuali variazioni legislative e regolamentari e della futura prassi applicativa, nonché di eventuali variazioni del Gruppo Cattolica Popolare. Eventuali variazioni della Procedura saranno approvate previo parere favorevole di un Comitato composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti (come definiti di seguito).
4. Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura ai principi indicati dalla Consob nel Regolamento, nonché sulla sua osservanza, e ne riferisce all’Assemblea in forza di quanto previsto dalla vigente normativa.

1.1 *Ambito di applicazione*

1. Le disposizioni di cui alla Presente Procedura si applicano alle operazioni svolte direttamente da Cattolica ovvero da società da questa controllate direttamente e/o indirettamente, con parti correlate alla Cattolica.

2. Ai fini dell'individuazione delle operazioni svolte dalle società controllate cui applicare la Procedura si fa riferimento alla nozione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile.
3. La Procedura non si applica alle operazioni di cui al successivo articolo 7 ("casi di esclusione").
4. Lo scambio di informazioni da e verso tutti i soggetti coinvolti nella presente Procedura deve avvenire nel rispetto della vigente normativa.

1.2 Definizioni

1. Nel presente paragrafo si forniscono le principali definizioni a supporto dell'applicazione della Procedura:
 - **"parti correlate"**: un soggetto è parte correlata a CATTOLICA se:
 - (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso Società Controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) controlla la Società, ne è controllato, o è sottoposto a comune Controllo;
 - (ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'Influenza Notevole su quest'ultima;
 - (iii) esercita il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti;
 - (b) è una Società collegata della società;
 - (c) è una Joint Venture in cui la Società è una partecipante;
 - (d) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o della sua controllante;
 - (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle precedenti lettere (a) o (d);
 - (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo Congiunto o l'Influenza Notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
 - (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.
 - **"operazioni con parti correlate"**: si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, ivi incluso il rilascio di prestiti o finanziamenti, realizzato dalla Società con parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse:

- i. le operazioni di fusione, scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
 - ii. gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione a favore di una parte correlata;
 - iii. ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche, fatti salvi i casi di esclusione di cui al successivo articolo 7;
- **“operazioni di maggiore rilevanza”**: le operazioni con parti correlate in cui almeno uno degli indici di rilevanza di cui all'Allegato 1, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%, così come definito dall'Allegato stesso;
 - **“operazioni di importo esiguo”**: le operazioni con parti correlate che abbiano un controvalore non superiore ad € 300.000,00 purché non presentino elementi di rischio connessi alle caratteristiche dell'operazione stessa e sempre che tali operazioni non possano avere un impatto significativo sulla situazione patrimoniale della Società;
 - **“operazioni di minore rilevanza”**: le operazioni con parti correlate diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo;
 - **“operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard”**: le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio (per il dettaglio delle operazioni si veda l'Allegato 2);
 - **“controllo”**: il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

- **“controllo congiunto”**: la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica;
- **“influenza notevole”**: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La

presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
 - (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
 - (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
 - (d) l'interscambio di personale dirigente;
 - (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.
- **“dirigenti con responsabilità strategiche”**: quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno);
 - **“stretti familiari”**: ciascun familiare che ci si attende possa influenzare il, o essere influenzato dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la Società. Essi possono includere: (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente;
 - **“società controllata”** : un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità;
 - **“società collegata”**: entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto;

- **“Joint venture”**: un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un’attività economica sottoposta a controllo congiunto;
- **“amministratori indipendenti”**: gli amministratori in possesso dei requisiti previsti dall’art. 148, comma 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- **“amministratori non correlati”**: gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e delle sue parti correlate;
- **“Testo Unico”**: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, di seguito TUF;
- **“Regolamento Emittenti”**: il regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni.

2. COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

1. Il Consiglio di Amministrazione di CATTOLICA istituisce, prima dell'approvazione delle operazioni di cui al Regolamento, fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 7 , un Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ("**Comitato**") appositamente costituito composto da almeno tre Amministratori Indipendenti non esecutivi e non correlati i quali hanno il compito di esprimere un parere sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
2. A tal fine il Consiglio di Amministrazione può procedere direttamente ad individuare gli Amministratori chiamati stabilmente a far parte del Comitato e può integrarne, all'occorrenza, la composizione. Se non vi ha già provveduto il Consiglio di Amministrazione, i componenti del Comitato sono individuati dall'Amministratore Delegato della Società, sentito il Presidente del Collegio Sindacale.
3. I componenti del Comitato devono ricevere con congruo anticipo da parte dell'Organo competente, complete e adeguate informazioni.
4. Il Comitato ha la facoltà di farsi assistere da uno a più esperti indipendenti di propria scelta, a spese della società.
5. Qualora non siano in carica almeno tre Amministratori Indipendenti non esecutivi e non correlati, il parere previsto dal precedente punto 1) è reso dal Collegio Sindacale, a condizione che i membri che abbiano un interesse proprio o di terzi nell'operazione, ne diano notizia agli altri membri, precisandone la natura, i termini l'origine e la portata.

3. PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

3.1 Competenza sulle procedure per l'approvazione delle operazioni di minore rilevanza

1. Salvo quanto previsto dal successivo art. 3.3, tutte le operazioni con parti correlate di minore rilevanza sono deliberate o approvate dal Consiglio di Amministrazione (di seguito CdA) o, nelle ipotesi espressamente rientranti nelle deleghe di potere di cui all'art. 19 dello Statuto Sociale, dal Presidente - Amministratore Delegato di CATTOLICA (di seguito AD).
2. Le operazioni di cui sopra sono approvate, secondo le rispettive competenze, previo parere non vincolante del Comitato – di cui all'articolo 2 - adottato con la maggioranza dei voti.

3.2 Procedura per le operazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione e/o del Presidente - Amministratore Delegato

3.2.1 Fase istruttoria

1. Nelle operazioni in cui la competenza a deliberare sia del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Amministratore Delegato, la struttura aziendale coinvolta nell'operazione rende disponibile al Consiglio di Amministrazione con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la discussione nel Consiglio di Amministrazione, un documento esplicativo contenente complete ed adeguate informazioni in merito all'operazione di minore rilevanza nonché, nel caso di operazioni ordinarie, oggettivi elementi di riscontro.
2. Il Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato, approvano le operazioni di minore rilevanza previo motivato parere del Comitato di cui all'articolo 2 il quale esprime il parere di cui sopra e lo trasmette tempestivamente all'organo competente a deliberare sull'operazione.
3. Il parere è considerato favorevole anche in presenza di una o più condizioni, purché le suddette condizioni vengano effettivamente rispettate nella deliberazione ed effettuazione dell'operazione. Nel caso in cui venga meno il rispetto delle suddette condizioni, il parere del Comitato è da intendersi come negativo.
4. Qualora non siano in carica almeno tre Amministratori Indipendenti e non correlati, il parere previsto dal precedente punto 2) è reso dal Collegio Sindacale ai sensi del precedente articolo 2 comma 5.

3.2.2 Fase di approvazione dell'operazione

1. Il verbale di approvazione dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione o, a seconda del caso, ove esistente, la determinazione assunta dall'Amministratore Delegato, reca una adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché le risultanze del parere espresso dal Comitato .

3.3 Procedura per le operazioni di competenza assembleare.

1. Quando un'operazione di minore rilevanza è, ai sensi di legge o di statuto, di competenza dell'Assemblea, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, si applica la Procedura di cui sopra.

4. PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

4.1 Procedura semplificata per le operazioni di maggiore rilevanza

1. Per le operazioni di maggiore rilevanza si applica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 comma 1 del Regolamento per le società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, la procedura di cui al precedente articolo 3, fermo restando quanto stabilito dal successivo art. 4.2 .

4.2 Operazioni di competenza assembleare

1. Quando un'operazione di maggiore rilevanza è, ai sensi di legge o di statuto, di competenza dell'Assemblea o deve comunque essere oggetto di autorizzazione assembleare, qualora la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea sia approvata dal Consiglio di Amministrazione anche in presenza del parere negativo del Comitato - fermo il rispetto dei quorum costitutivo e deliberativo richiesto per l'adozione delle delibere assembleari di natura ordinaria o straordinaria e salve le previsioni statutarie eventualmente richieste dalla legge – detta operazione non potrà essere realizzata qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario sulla stessa, sempre che questi ultimi rappresentino in Assemblea almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori assembleari, gli aventi diritto di voto sono tenuti a comunicare (i) di non essere controparte della specifica operazione posta all'ordine del giorno e (ii) l'eventuale esistenza di un rapporto di correlazione.

5. COMUNICAZIONI

5.1 *Informazione al pubblico sulle operazioni di maggiore rilevanza*

1. In occasione di operazioni di maggiore rilevanza, concluse anche per il tramite di società controllate, CATTOLICA predispone, fermi restando gli obblighi informativi di cui all'articolo 114, comma 1 del TUF, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento. Tale documento è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, **entro 7 giorni** dall'approvazione dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione ovvero, nel caso in cui il CdA deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile.
2. Nei casi di competenza assembleare o di autorizzazione da parte di essa, il medesimo documento informativo è messo a disposizione del pubblico **entro 7 giorni** dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea.
3. Negli stessi termini sopra indicati, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo o sul sito internet, i pareri del Comitato e l'eventuale parere degli esperti indipendenti. Con riferimento ai pareri degli esperti indipendenti, CATTOLICA può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 del Regolamento, motivato tale scelta.
4. La Società predispone il documento informativo anche nel caso in cui, nel corso dell'esercizio, concluda con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a questa ultima sia a CATTOLICA, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, superino, ove considerate cumulativamente, le soglie di rilevanza indicate nell'Allegato 1 della presente Procedura. A tal fine rilevano anche le operazioni compiute da società controllate, mentre non si considerano le operazioni escluse ai sensi del successivo articolo 7. In tale ipotesi il documento informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Regolamento Emittenti, **entro 15 giorni** dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della

soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.

5. Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate da CATTOLICA, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. A tal fine, le società controllate forniscono tempestivamente le informazioni necessarie alla predisposizione del documento.

5.2 Informazione alla Consob sulle operazioni di maggiore rilevanza

1. La Società trasmette alla Consob, **contestualmente** alla diffusione al pubblico, il documento informativo e i pareri di cui sopra, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65 septies, comma 3, del Regolamento Emittenti.

5.3 Informazione al pubblico sulle operazioni di minore rilevanza

1. Fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114 comma 1 del Testo Unico, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, la Società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società e con le modalità previste nel Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, nonché sul sito internet, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato (o dell'esperto indipendente) nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. I pareri negativi del Comitato sono allegati al documento.

5.4 Informazione al CdA e al Collegio Sindacale sulle operazioni con parti correlate

1. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale in conformità all'art. 2381 cod. civ., ricevono dal Presidente - Amministratore Delegato una completa informativa almeno trimestrale sull'esecuzione delle operazioni sia di minore che di maggiore rilevanza con parti correlate.

5.5 Informazione al pubblico ai sensi dell'art. 114, comma 1, del Testo Unico

1. Qualora un'operazione con parti correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

- a) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- c) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate dall'Allegato 1 della Procedura e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'articolo 5.1;
- d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dall'art. 7;
- e) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato.

6. DELIBERE-QUADRO

1. Nel caso in cui CATTOLICA concluda, direttamente o per il tramite delle società controllate, una serie di operazioni omogenee, rispetto a determinate categorie di operazioni, con determinate categorie di parti correlate, può ricorrere all'emanazione di delibere-quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Regolamento.

Restano ferme le esclusioni ai sensi dell'articolo 7 della Presente Procedura.

2. Per le fasi di trattativa, istruttoria ed approvazione della delibera-quadro, sono adottate le medesime procedure descritte nei precedenti articoli 3 e 4. L'identificazione della maggiore o minore rilevanza delle operazioni cumulativamente considerate è effettuata sulla base del prevedibile ammontare massimo delle operazioni, attraverso il calcolo degli indici di rilevanza, come individuati nell'Allegato 1.
3. La delibera-quadro ha durata non superiore a un anno.
4. La presente Procedura non si applica alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera quadro.

6.1 Obblighi informativi

1. A seguito dell'approvazione di una delibera-quadro, il cui prevedibile ammontare supera la soglia di rilevanza, è pubblicato un documento informativo ai sensi dell'articolo 5.1 comma 1 della presente Procedura.
2. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale ricevono una completa informativa almeno trimestrale sull'attuazione delle delibere-quadro.

7. CASI DI ESCLUSIONE

1. La presente Procedura non si applica alle:

- I. operazioni di importo esiguo, ossia di valore non superiore a **€ 300.000,00 per singola operazione** realizzate dalla Società (direttamente o per il tramite di Società controllate o collegate) con Parti Correlate della Società;
- II. deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 2398, primo comma, del codice civile;
- III. deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
- IV. deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale, di cui all'articolo 2402 del codice civile.

2. Sono, inoltre, escluse dall'applicazione della presente Procedura, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 3 in materia di obblighi informativi:

- a) operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard così come definite al precedente articolo 1.2 (per maggiori dettagli si veda Allegato 2);
- b) operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre parti correlate a CATTOLICA, così come definiti al precedente articolo 1.2;
- c) piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive;
- d) deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche – diverse dalle deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2389 comma 3, cod. civ. - a condizione che:

- i) CATTOLICA abbia adottato una politica di remunerazione;
 - ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un Comitato costituito esclusivamente da amministratori non correlati la maggioranza dei quali indipendenti;
 - iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto dell'Assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
 - iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- e) operazioni da realizzare dalla Società (direttamente o per il tramite di Società controllate o collegate) con Parti Correlate della Società sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dall'Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate da CATTOLICA per l'esecuzione di istruzioni impartite dall'Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.

3. Fermo quanto previsto dall'art. 114, comma 1 del Testo Unico e dal precedente comma 2, qualora un'operazione ordinaria conclusa a condizioni di mercato o standard configuri un'operazione di maggiore rilevanza la CATTOLICA:

- (a) comunica alla Consob, entro 7 (sette) giorni la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione;
- (b) indica nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni di maggiore rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista nel presente articolo.

8. OPERAZIONI IN CASI DI URGENZA

1. Nei casi in cui l'operazione non sia di competenza dell'Assemblea e non debba essere da questa autorizzata, fermi restando gli obblighi in materia di informazioni al pubblico di cui all'articolo 5, in caso di urgenza le operazioni con parti correlate possono essere concluse anche in deroga agli articoli 3 e 4 della presente Procedura purché:
 - (i) il Presidente – Amministratore Delegato sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione, qualora l'operazione rientri nelle competenze di un consigliere delegato;
 - (ii) tali operazioni siano successivamente sottoposte alla deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile;
 - (iii) il Consiglio di Amministrazione, nel convocare l'Assemblea, predisponga una relazione contenente adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. Il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
 - (iv) le relazioni del Consiglio di Amministrazione e le valutazioni del Collegio Sindacale di cui al precedente punto (iii) siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1 della Procedura;
 - (v) la Società metta a disposizione del pubblico, entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.
2. La facoltà di avvalersi dell'esenzione per le operazioni urgenti di cui sopra è applicabile anche per le operazioni compiute dalle società controllate.

9. PROCEDURA PER LE OPERAZIONI REALIZZATE DALLA SOCIETA' PER IL TRAMITE DI SOCIETA' CONTROLLATE

1. Fermo restando le esenzioni di cui al precedente articolo 7, nel caso di operazioni aventi ad oggetto qualsiasi trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni compiute da società controllate con Parti Correlate della CATTOLICA- che siano oggetto di esame ed analisi da parte di CATTOLICA e che si concludono con l'approvazione dell'operazione interessata da parte della Società stessa o con il rilascio di un parere anche non vincolante, indirizzato agli organi sociali della società controllata - trova applicazione quanto previsto dall'art. 3 della presente Procedura, fermo restando quanto previsto qui di seguito:
 - a) l'approvazione o il parere di cui sopra deve essere reso previo rilascio del parere motivato non vincolante reso dal Comitato ai sensi dell'art. 3;
 - b) il suddetto parere del Comitato deve essere indirizzato al soggetto competente ad approvare l'operazione o a rendere il parere di cui alla precedente lettera a), nonché trasmesso, a cura di tale soggetto, agli organi sociali della società controllata competenti a deliberare sull'operazione.
2. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal precedente comma 1, le società controllate informano tempestivamente la Società di qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni con parti correlate della Società che intendono approvare.

10. INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CORRELATE

1. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di individuare, sulla base delle informazioni ricevute in conformità alla presente Procedura o altrimenti conosciute, le parti correlate e deve fare in modo che:
 - la presente Procedura (e i suoi aggiornamenti) sia consegnata ai soggetti di seguito elencati:
 - i. soggetti di cui alla lettera a) della definizione di parti correlate;
 - ii. società controllate e collegate della CATTOLICA;
 - iii. joint venture in cui la Società è una partecipante.
 - contestualmente alla Procedura (e in occasione di ogni suo aggiornamento), il Consiglio di Amministrazione può inviare una lettera di richiesta di informazioni ai soggetti di cui all'art. 4 comma 8 del Regolamento con la quale gli stessi si impegnano a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire l'identificazione delle parti correlate e delle operazioni con le medesime.

ALLEGATO 1 – CRITERI DI TIPO QUANTITATIVO PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

1. Si considerano “operazioni di maggiore rilevanza” le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato di CATTOLICA.

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali;
- ii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo di CATTOLICA. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società.

Se l'oggetto dell'operazione è l'acquisizione / cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata in ottica di bilancio consolidato, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Se l'oggetto dell'operazione è l'acquisizione/ cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessione, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (cioè diverse dalle partecipazioni), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo di CATTOLICA. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da CATTOLICA.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Allegato, si applicano le disposizioni di cui all'Allegato 3 del Regolamento.

ALLEGATO 2 – INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI ORDINARIE CONCLUSE A CONDIZIONI EQUIVALENTI A QUELLE DI MERCATO O STANDARD

1. Sono escluse dalla Procedura le operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercati o standard.
2. Per operazione ordinaria si intende qualsiasi operazione, conclusa a condizioni di mercato o standard, che rientri nell'ordinario esercizio delle attività operative o delle attività finanziarie ad esse connesse, anche da parte di società controllate.
3. Un'operazione è ordinaria se sono soddisfatti entrambi i due seguenti criteri:

a) l'operazione deve essere ascrivibile all'**attività operativa** del soggetto le cui procedure si applicano o all'attività finanziaria ad essa connessa.

Per attività operativa si intende l'insieme delle principali attività generatrici di ricavi per la società e tutte le altre attività non classificabili come "di investimento" o "finanziarie".

Per **attività finanziarie** si intendono quelle attività che determinano modifiche della dimensione e della composizione del capitale proprio versato o dei finanziamenti ottenuti dalla società (ad esempio prestiti o contributi in conto capitale ottenuti da istituti di credito). Le attività finanziarie possono rientrare tra le operazioni ordinarie in quanto accessorie allo svolgimento delle attività operative (quale un finanziamento ottenuto per realizzare attività ordinarie);

b) l'operazione deve rientrare nell'ordinario esercizio dell'attività. Per determinare se le operazioni rientrano o meno nell'ordinario esercizio, la società deve prendere in considerazione i seguenti elementi:

- i. *oggetto dell'operazione*: l'estraneità dell'oggetto dell'operazione all'attività tipicamente svolta dalla società costituisce un indice di anomalia che può indicarne la non ordinarietà;

- ii. *ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della società*: la ripetizione regolare di un'operazione da parte della società rappresenta un indice significativo della sua ordinarietà, in assenza di altri indici di segno contrario;
- iii. *dimensioni dell'operazione*: l'operazione non deve essere di dimensioni significativamente superiori rispetto ad operazioni analoghe compiute da CATTOLICA o dalle sue controllate;
- iv. *termini e condizioni contrattuali, anche relative alle caratteristiche del corrispettivo*: in assenza di indici di segno contrario, si considerano di norma non ordinarie le operazioni per le quali sia previsto un corrispettivo diverso rispetto al corrispettivo monetario, anche se oggetto di preventiva perizia da parte di terzi. Analogamente, clausole contrattuali che si discostano dagli usi e dalle prassi negoziali tipiche della società possono rappresentare un indice significativo di non ordinarietà;
- v. *natura della controparte*: affinché le operazioni siano definite come ordinarie, queste devono essere effettuate con una controparte che rispecchi caratteristiche tali da giustificare il coinvolgimento nelle attività stesse (non presenti quindi caratteristiche anomale rispetto al tipo di operazione compiuta).